

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI OSSI

CONTRATTO – DISCIPLINARE

PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO "EX CASA COMUNALE" SITO IN VIA MARCONI AD OSSI, ADIBITO A SEDE AMMINISTRATIVA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS ED A SEDE LOCALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COROS FIGULINAS

* * * *

L'anno **DUEMILADICIOTTO (2018)** addì **VENTISETTE (27)** del mese di **AGOSTO (08)** nella residenza del Comune di Ossi con la presente scrittura privata, fra i Signori:

1) Geom. Rosolino PETRETTO nato a Ittireddu il 10/02/1962, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi del Decreto Sindacale n.ro 17 del 01 Agosto 2018, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Ossi C.F. 00094050903 e P.IVA 00249810904, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito indicato più brevemente

COMUNE;

2) Arch. Salvatore Mario Carboni nato a Sassari il 27/07/1983, con studio a Sassari in Via Budapest n. 31/a, C.F. CRBSVT83L27I452L, P.IVA 02482000904, iscritto con il numero 609 all'Ordine degli Architetti Provincia di Sassari di seguito indicato più brevemente

INCARICATO o TECNICO INCARICATO.

PREMESSO CHE

Il Comune di Ossi intende partecipare all'avviso pubblico della Regione Sardegna " L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale – Interventi di messa a norma ed in sicurezza dell'edificio "Ex casa comunale" sito in Via Marconi, adibito a sede amministrativa dell'Unione dei Comuni del Coros ed a sede locale del sistema bibliotecario "Coros Figulinas" e pertanto provvedere all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune affida all'incaricato, che accetta, l'incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativa agli "Interventi di messa a norma ed in sicurezza dell'edificio "Ex casa comunale" sito in Via Marconi, adibito a sede amministrativa dell'Unione dei Comuni del Coros ed a sede locale del sistema bibliotecario "Coros Figulinas"

L'incarico prevede le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel successivo art. 5:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA:

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 14 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010.

Esso dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà contenere tutti gli

elaborati previsti dall'art. 17 del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010;

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme richiamate. Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA:

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:

a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;

3. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al comma 2, lettera a), è assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. L'Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Del progetto di fattibilità tecnica ed economica dovranno essere rese, senza costi

aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione,

n. 3 copie cartacee.

Il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una

copia in formato digitale.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi simili che supportino in questo formato);

– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in

qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office

Automation.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, il Comune

verificherà ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la qualità degli elaborati

progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà

essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o

direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica,

qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura

tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per

ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione

all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai

sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in

ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Rosolino PETRETTO.

Qualora l'Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte(a vacanza).

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricoprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come

segue:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA **10 gg.** dalla stipula del presente contratto.

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo dei corrispettivi pari a 2,5 euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 12) della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del **59,62%** così come offerto dall'incaricato.

Le spese da rimborsare saranno conglobate nella misura del 25% dell'onorario a percentuale (anch'esse verranno ridotte del **59,62 %** come offerto dall'incaricato).

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i..

I compensi sono determinati nell'importo ribassato di **Euro 2.500,00** (oltre CNPAIA), per un importo complessivo di **Euro 2.600,00**.

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 avverrà dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale saranno corrisposti entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura da emettere successivamente all'approvazione del progetto.

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 reresi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un

milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett.

a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20%

dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo

pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza

di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella

professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di

sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10, del

D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6,

ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà

di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed

utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al

momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla

legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla

risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine

previsto al precedente art. 6;

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella

redazione ed ideazione del progetto

3) Qualora l'incaricato non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale

oggetto d'affidamento;

Articolo 14 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente .

Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 GIUGNO 2016. Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggette allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

Articolo 16 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Per il COMUNE

l'INCARICATO

.....

.....